SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1965

(42ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Provvidenze per gli invalidi per servizio e per i loro congiunti » **(904)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione con modificazioni):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 824, 826, 827
BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 825, 826, 827
BERTOLI 825, 826
CUZARI 827
MAGLIANO, *relatore* 824, 825, 826
PELLEGRINO 826, 827
STEFANELLI 827

« Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Novara una porzione del locale compendio patrimoniale denominato "Caserma Perrone", con riassegnazione del relativo ricavo allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per la costruzione di nuove infrastrutture » **(977)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 816, 817, 818, 819
BERTOLI 818, 819
BONACINA, *f.f. relatore* 816, 817, 819
BOSSO 818
FRANZA . . . . . *Pag.* 818
GIGLIOTTI 817
STEFANELLI 816, 817

« Autorizzazione a vendere a trattativa privata, al Seminario vescovile di Piacenza, gli immobili di proprietà dello Stato siti in detto capoluogo e denominati "Caserma Generale Cantore" e "Chiesa di S. Agostino"» **(1012) (Discussione e rimessione all'Assemblea):**

PRESIDENTE 819, 823, 824
BERTOLI 820, 821, 822, 824
BOSSO 824
CONTI, *relatore* 819, 820, 821, 822, 823
GIGLIOTTI 823, 824
GIORGI 822
PIRASTU 822
SALERNI 819, 821, 822
VALENZI 823
VALSECCHI, *Sottosegetario di Stato per le finanze* 821

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertoli, Bertone, Bonacina, Bosso, Braccesi, Conti, Cuzari, Franza, Gigliotti, Lo Giudice, Ma-

gliano Terenzio, Mammucari, Martinelli, Militerni, Parri, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roda, Salari, Salerni e Stefanelli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Banfi è sostituito dal senatore Giorgi.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma del Regolamento, è presente il senatore Valenzi.

Intervengono il Ministro delle finanze Tremelloni, ed i Sottosegretari di Stato per le finanze Valsecchi e per il tesoro Belotti.

PELLEGRINO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Novara una porzione del locale compendio patrimoniale denominato " Caserma Perrone ", con riassegnazione del relativo ricavo allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per la costruzione di nuove infrastrutture » (977) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Novara una porzione del locale compendio patrimoniale denominato " Caserma Perrone ", con riassegnazione del relativo ricavo allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per la costruzione di nuove infrastrutture », già approvato dalla Camera dei deputati.

Data l'assenza del relatore, senatore Banfi, impegnato dai lavori dell'Assemblea, se non si fanno osservazioni, il senatore Bonacina farà una breve relazione sul disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BONACINA, *f. f. relatore.* Onorevoli senatori, col disegno di legge n. 977 il Governo chiede al Parlamento di approvare la vendita a trattativa privata al comune di Novara, per il prezzo di lire 950 milioni, del compendio patrimoniale denominato « Caserma Perrone », sito in detta città. Visto che è precisato lo scopo finale dell'uso — « opere di interesse pubblico » — da eseguirsi ad opera del comune di Novara, e visto che il ricavato è espressamente destinato per esigenze relative ad immobili occorrenti ai servizi delle Forze armate, il relatore è favorevole all'approvazione del disegno di legge in oggetto.

STEFANELLI. L'onorevole Fanfani, dopo una visita nelle campagne del Mezzogiorno d'Italia, ebbe a definire alcuni contratti agricoli ivi praticati come abnormi; così io ritengo che, secondo il disegno di legge, la vendita al comune di Novara è abnorme per le condizioni che ad esso sono state imposte, almeno dal punto di vista formale.

Sotto questo profilo dobbiamo rilevare, come chiunque può leggere, che, in questo disegno di legge, siamo di fronte ad un'imposizione fatta al comune di Novara. Infatti il disegno di legge stabilisce che il comune di Novara deve anticipare, mi pare, circa 330 milioni di lire il primo anno (per esempio, nel 1965, ammesso che il contratto avvenga quest'anno); poi ancora 330 milioni circa nel 1966, come saldo della seconda rata; e quindi altri 330 milioni alla scadenza della terza rata, per venire in possesso del compendio patrimoniale dello Stato nel 1968, cioè esattamente un anno dopo aver pagato completamente il compendio patrimoniale all'amministrazione dello Stato. Ciò dà subito l'impressione di una imposizione dello Stato, tanto più che, nel secondo comma, si afferma: « In caso di consegna, in tutto o in parte, anticipata, il Comune dovrà corrispondere gli interessi legali del 5 per cento sul valore afferente alla parte del compendio consegnata, per il periodo di tempo relativo all'anticipo con cui la consegna stessa viene effettuata ». Il che vuol dire non solo che il Comune deve pagare la prima, seconda e terza rata, non solo che può venire in possesso del compendio soltanto un anno dopo aver pagato completamente il valore dell'immobile, ma che, nel caso in cui l'immobile stesso gli venisse consegnato anticipatamente, in tutto o in parte, deve pagare

il 5 per cento di interessi legali, relativamente al periodo dell'anticipo.

Quindi, dalla lettura del disegno di legge, si potrebbe trarre l'impressione precisa di una imposizione dello Stato nei confronti del comune di Novara. Le cose non stanno però esattamente così, perchè chiunque ha avuto modo di leggere la relazione governativa che accompagna il disegno di legge, che proviene, già approvato, dalla Camera dei deputati, può rilevare che è stata inserita questa clausola in quanto vi è una perizia di lire 1.070.000.000 del 1961, poi aggiornata, nel 1963-64, a lire 1.130.000.000. Dato però che il Comune non potrebbe entrare in possesso del compendio patrimoniale prima di tre anni dalla stipula del contratto, si è ritenuto equo apportare alla somma globale una riduzione pari all'importo degli interessi sulle somme anticipate, fissando quindi il prezzo in lire 900 milioni. Cioè lo Stato, e in questo caso il Ministero della difesa, tratta col comune di Novara, come se questo fosse un istituto di credito che anticipa somme, e in compenso gli concede una riduzione sul prezzo iniziale a titolo di interessi.

BONACINA, *f. f. relatore.* A me pare che si sia rovesciata la posizione: la riduzione del prezzo di stima del compendio patrimoniale è stata fatta proprio in conseguenza della consegna posticipata di tre anni quindi, in caso di consegna anticipata, si dovranno pagare gli interessi per raggiungere quello che è l'attuale valore dell'immobile, secondo la perizia. Precisa infatti la relazione governativa: « Avuto, però, riguardo che la consegna del bene al Comune sarebbe stata effettuata dopo tre anni dalla data di stipula del contratto di trasferimento, e, quindi, dopo tre, due, ed un anno, dall'avvenuto pagamento da parte del Comune della prima, seconda e terza rata di prezzo, si è ritenuto equo apportare a tale ultimo valore una riduzione corrispondente all'importo degli interessi sulle somme anticipate, e fissare quindi il prezzo in lire 950 milioni, salvo a pretendere dal Comune, nel caso in cui la consegna avvenga, in tutto o in parte, prima dei tre anni la corresponsione degli interessi legali del 5 per cento sul valore afferente alla parte di compendio consegnata (valore da determinarsi proporzionalmente al suddetto prezzo di lire 950 milioni) per il periodo di tempo relativo all'anticipo con cui la consegna stessa verrà effettuata rispetto ai tre anni originariamente previsti ».

STEFANELLI. Il Comune anticipa allo Stato i soldi e si fa corrispondere gli interessi. Noi sappiamo invece che i Comuni non hanno alcuna possibilità di accantonare dei fondi, e sono praticamente obbligati, per legge, a trasformare i loro introiti in beni patrimoniali. Però anche questi soldi, che pure dovrebbero essere depositati, vengono in realtà utilizzati dai Comuni per far fronte alle proprie esigenze. Come dunque il comune di Novara potrebbe far fronte alla clausola contrattuale che lo impegna a pagare lire 330 milioni circa l'anno, e per tre anni di seguito? Dovrebbe provvedere con un mutuo, sul quale deve pagare gli interessi. Il che vuol dire che il Comune ricorre alle banche o agli istituti di credito per avere un mutuo o un'anticipazione di cassa. Deve pagare gli interessi e, di conseguenza, deve pretendere dallo Stato una riduzione sul prezzo.

PRESIDENTE. Tutto questo è stato fatto dall'amministrazione finanziaria dello Stato d'accordo con il comune di Novara: noi non dobbiamo essere troppo diligenti e discutere clausole che il Comune ha già accettato. Infatti la relazione dice appunto: « ottenuto il consenso di massima del Tesoro venne raggiunto con il Comune un accordo ».

STEFANELLI. Io non ho detto che non c'è l'accordo, ma che il contratto di vendita è abnorme. Cioè è la prima volta che il Parlamento si trova di fronte a un contratto di questo tipo, che il legislatore non può ignorare e che, comunque, non può costituire precedente, perchè la questione sarebbe abbastanza grave sotto diversi aspetti.

GIGLIOTTI. Io non desidero fare osservazioni su questo disegno di legge al qua-

le siamo favorevoli. Però dovrei pregare il Governo di esaminare la questione sotto un profilo generale. In tutte le città italiane, ci sono delle caserme che potrebbero servire ai Comuni, di cui tutti conosciamo le condizioni. Prego quindi il Governo di studiare la possibilità di venire incontro ai Comuni onde alleviare questa grave situazione determinatasi per mancanza di locali, cedendo loro queste caserme sdemanializzate. A Roma, per esempio, vi è una quantità di caserme, e vi era un vecchio progetto del ministro Andreotti, poi ritirato, con il quale si intendevano vendere queste caserme per alimentare il bilancio della Difesa. Nello stesso tempo il comune di Roma ha scarsità di locali, tanto che ne prende in affitto un certo numero, per svariati scopi, e per i quali paga ogni anno la bella somma di lire 1.700.000.000!

Quindi sarebbe il caso che il Governo cercasse di venire incontro alle necessità dei Comuni di cui tutti parliamo, senza mai intervenire in loro favore. A Castro Pretorio si volevano costruire cooperative edilizie per alti funzionari del Ministero della difesa. Dopo molte difficoltà si è riusciti ad ottenere il terreno per edificare la Biblioteca nazionale.

FRANZA. Si ritiene che questo patrimonio dello Stato debba essere destinato alla costruzione di nuovi ospedali, secondo il programma già presentato. Ci sono quindi molte ipoteche sulla sua destinazione.

BERTOLI. Sono d'accordo sul disegno di legge salvo che sull'articolo 3 il quale afferma: « Il provento della vendita sarà assegnato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa esclusivamente per le esigenze di immobili occorrenti ai servizi delle Forze armate ». Ritengo che in detto articolo occorrerebbe fare cenno al capitolo del bilancio del Ministero della difesa al quale si assegnano questi proventi. Mi sembra che la Difesa sia l'unico Ministero che abbia due fondi globali per proprio conto. Sappiamo inoltre che il Ministero della difesa è un ministero che più degli altri, durante l'esercizio, fa storni da capitolo a capitolo, per cui, alla fine dell'esercizio, quando si presentano le note di variazione, troviamo che ci sono diecine di miliardi passate da un capitolo all'altro del bilancio.

Questo è un sistema che non si può considerare corretto dal punto di vista della gestione del bilancio. In questo caso mettiamo dei fondi a disposizione del Ministero della difesa senza sapere come verranno utilizzati. Forse serviranno a comprare degli immobili, ma dobbiamo specificare con precisione il capitolo del bilancio a cui i fondi stessi debbono essere assegnati.

BOSSO. La mia osservazione è analoga a quella del senatore Bertoli e si riallaccia anche a quella del senatore Gigliotti. D'accordo che determinate caserme, che non servono più alla Difesa, possano essere trasferite ai Comuni, anche, eventualmente, a titolo gratuito; però non si deve dimenticare che spesso questi fondi servono per sostituire, in altra zona più periferica, dei locali che necessitano alla Difesa. Quindi non bisogna generalizzare il concetto che il Ministero della difesa possa essere privato di tutti questi proventi, chè anzi debbono servire a quel dicastero per organizzarsi meglio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la vendita a trattativa privata in favore del comune di Novara, per il prezzo di lire 950.000.000 — da corrispondersi in tre rate annuali di pari importo, di cui la prima contestualmente alla stipula del relativo contratto e le rimanenti nei due anni successivi — del compendio patrimoniale denominato « Caserma Perrone », sito in detta città, della superficie di metri quadri 42.363, esclusa l'area di metri quadri 7.210, posta in angolo tra via Passalacqua e via Perrone, che rimane di proprietà dello Stato.

È fatto obbligo al comune di Novara di utilizzare tale compendio per la realizzazione di opere di interesse pubblico.

(*È approvato*).

Art. 2.

La consegna del compendio al Comune verrà effettuata allo scadere del terzo anno dalla data di stipula del contratto di trasferimento, contratto che sarà approvato con decreto del Ministro delle finanze.

In caso di consegna, in tutto o in parte, anticipata, il Comune dovrà corrispondere gli interessi legali del 5 per cento sul valore afferente alla parte di compendio consegnata, per il periodo di tempo relativo all'anticipo con cui la consegna stessa viene effettuata.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il provento della vendita sarà assegnato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa esclusivamente per le esigenze di immobili occorrenti ai servizi delle Forze armate.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

BERTOLI. A nome del mio Gruppo dichiaro che voteremo contro l'articolo 3.

BONACINA, *f. f. relatore*. Domando ai colleghi del Gruppo del Partito comunista se hanno un emendamento specifico da presentare.

BERTOLI. No. La nostra opposizione vale come principio di carattere generale.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata, al Seminario vescovile di Piacenza, gli immobili di proprietà dello Stato siti in detto capoluogo e denominati " Caserma generale Cantore " e " Chiesa di Sant'Agostino " » (1012)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata, al Seminario vescovile di Piacenza, gli immobili di proprietà dello Stato siti in detto capoluogo e denominati " Caserma Generale Cantore " e " Chiesa di Sant'Agostino " ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CONTI, *relatore*. Parto da una premessa di carattere generale, sulla quale tutti i colleghi vorranno certamente concordare. Lo faccio perchè vorrei arrivare ad una approvazione unanime del disegno di legge in esame. Sono lieto che sia presente il Ministro delle finanze, perchè credo, nel fare accenno al problema sul quale si è intrattenuto poc'anzi il senatore Gigliotti, di sostenere una tesi che possa essere anche largamente gradita all'amministrazione finanziaria. L'episodio di Roma non è isolato; anzi, più significativo mi sembra quanto avviene a Piacenza, perchè dalla pianta della mia città, che tengo a disposizione della Commissione, si rileva subito che la parte a disposizione del Ministero della difesa, assorbe circa un quinto dell'area totale.

SALERNI. Perchè Piacenza è considerata città militare.

CONTI, *relatore*. Ciò si spiega col fatto che una volta Piacenza fu sede di Comando di Corpo d'armata, poi trasferito a Genova. Quindi ritengo che, sia pure compatibilmente con le giuste esigenze dell'amministrazione della difesa, l'amministrazione finanziaria dovrebbe porre la sua attenzione su questo problema, che, pur essendo di carattere generale, ha una particolare importanza per quanto riguarda la città di Piacenza, dato che mi sembra che nes-

suna altra città d'Italia, ivi compresa Roma, si trovi nelle stesse condizioni.

Uno di tali complessi — esattamente quello situato sullo stradone Farnese — in godimento all'amministrazione militare, è denominato « Caserma Generale Cantore », in onore della medaglia d'oro della guerra 1915-1918. In precedenza si chiamava « Caserma Emanuele Filiberto di Savoia » ed era la sede del 21° Reggimento artiglieria da campagna. Caserma e Reggimento cui sono particolarmente affezionato perchè sono stato ufficiale di quel reparto, presso il quale ho prestato servizio come ufficiale di prima nomina. Tale Caserma ha sede nel convento già degli Agostiniani. Ad un certo momento gli Agostiniani, dovendo affrontare il problema di portare a termine la costruzione della Chiesa, ed esattamente dovendo costruire la facciata, e non disponendo dei rilevanti mezzi necessari, furono costretti a dismettere l'immobile e ad abbandonare la città di Piacenza.

Si ebbe poi una lunga vicenda, che, ad un dato momento, provocò l'intervento del comune di Piacenza, il quale — è bene ricordarlo perchè così si afferra l'utilità del disegno di legge in discussione — a sua volta cercò di cedere l'immobile perchè non era in condizioni di mantenerlo efficiente. Ricordo che si tratta di una Chiesa bellissima, che potrebbe essere agevolmente una cattedrale, forse più bella della cattedrale di Piacenza.

Intervenne ad un certo punto il Duca di Parma, che accettò il complesso in graziosa donazione. Ovviamente, dopo il Risorgimento, il complesso è diventato bene demaniale dello Stato italiano.

La Chiesa fu chiusa: in essa furono collocati i pezzi del 21° Reggimento artiglieria da campagna e tutti i carriaggi, divenendo parte integrante della Caserma.

Il valore della Chiesa è nullo, perchè se volessimo provvedere al completamento della sua costruzione dovremmo affrontare una spesa rilevante, mentre se volessimo porla in vendita non si troverebbero compratori dati i vincoli artistici che vi gravano.

B E R T O L I . Stando alla perizia dell'Ufficio tecnico erariale, non si direbbe che il valore sia nullo.

C O N T I , *relatore*. Le varie stime e valutazioni non attengono al valore della Chiesa: quindi valore commerciale zero; ma, viceversa, ai fini della manutenzione ordinaria, c'è un onere di 2.240.000 lire annue e, ai fini della manutenzione straordinaria (sempre secondo l'ultima perizia e secondo il parere della Sovrintendenza ai monumenti per l'Emilia) una spesa che si aggira sui 5 milioni di lire annui. Quindi si comprende benissimo come non vi sia nessuno disposto ad assumersi una operazione di questo genere, eccezion fatta per enti religiosi, i quali, avendo come scopo di officiare nella Chiesa, possono sobbarcarsi un tale sacrificio di natura economica. Infatti la Chiesa è monumento nazionale e tale deve rimanere in perpetuità (è il tempio votivo di Piacenza), con i relativi oneri ordinari e straordinari a carico di coloro che ne diventeranno titolari.

Si spiega così come il disegno di legge in esame rappresenti il mezzo per andare incontro ai desideri della città di Piacenza. Dico città di Piacenza, che qui è rappresentata dal senatore Giorgi e da me, perchè tutti i piacentini, indipendentemente dal colore politico, sono di tale avviso; c'è anzi una mezza intenzione di erigere nella zona un monumento ai Caduti della Resistenza, ma ci vuole, evidentemente, la disponibilità della Chiesa.

Per poter creare una tale situazione occorre mettere a disposizione dell'Ente che si presta all'uopo e che non può essere altri che un Ente religioso, anche l'altra parte dei fabbricati che facevano parte del convento e che formano la « Caserma Generale Cantore ».

B E R T O L I . Attualmente la Chiesa non è aperta al culto?

C O N T I , *relatore*. No, è chiusa. Nella « Caserma Generale Cantore » in realtà, più che truppe, si trovano materiali del 6° Reggimento Artiglieria pesante campale, che è stanziato a San Marianello Trebbia,

cioè a 5 chilometri dalla città. Questo è causa di grave disagio per lo stesso reparto militare, il quale avrebbe tutto l'interesse di avere vicino il proprio materiale. Anche i locali che fanno parte della « Caserma Generale Cantore » sono soggetti al vincolo della Sovrintendenza ai monumenti; anzi, una parte di essi dovrà essere demolita, essendo destinata a diventare zona verde. Vi sono poi dei vincoli a non edificare, l'impegno a officiare nella Chiesa e a far fronte ai relativi obblighi di manutenzione per 20 anni.

Evidentemente, nell'interesse della mia città, non posso che essere favorevole all'approvazione del disegno di legge di cui sono relatore. Il vincolo ventennale previsto finisce poi per essere praticamente perpetuo, dato che si tratta di installarvi un seminario.

I beni erano stati in un primo tempo valutati a 230 milioni di lire, ridotti poi a 182 milioni e 500.000 in conseguenza dei vincoli cui ho fatto cenno. Successivamente — presso l'Ufficio tecnico-erariale di Piacenza presta servizio un ingegnere di cui tutti conoscono la scrupolosità nella difesa degli interessi pubblici — si è avuta una rivalutazione, che ha portato la stima a 374.800.000, ridotta — sempre in considerazione dei vincoli esistenti — a 297.400.000.

Senonchè è sorta successivamente una controversia fra l'amministrazione finanziaria e quella della difesa. Per poter dismettere — come ha dismesso — i locali, il Ministero della difesa aveva necessità di trasferire altrove il materiale in essi contenuto — che, lo ripeto, fa parte integrante del 6° Reggimento Artiglieria pesante campale — costruendo i capannoni necessari ed ha preteso perciò, quanto meno, la disponibilità dei 230 milioni di cui alla perizia originaria, rinunziando solo alla differenza in più rispetto ai 297.400.000 della stima definitiva.

Tutto ciò premesso, ritengo che gli onorevoli colleghi saranno convinti della bontà del provvedimento e della opportunità di addivenire senz'altro alla sua approvazione.

BERTOLI. Desidererei una informazione: quanti metri quadrati comprende la « Caserma Generale Cantore » e qual è il volume dei locali ivi esistenti?

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* La superficie complessiva è di metri quadrati 40.830, fra aree coperte e scoperte. Il fabbricato principale di tre piani misura metri quadrati 12.160, di cui 6.200 di superficie coperta e 5.960 di superficie scoperta. Poi vi sono otto capannoni per circa 5.550 metri quadrati di area coperta.

CONTI, *relatore.* Di fatto ci sono tre appezzamenti, uno dei quali diventerà zona verde dei piacentini; su un altro, là dove vi sono dei fabbricati, c'è la possibilità di procedere ad una sistemazione con il permesso della Soprintendenza alle belle arti di Bologna; infine, sul terzo esiste il vincolo e non si può realizzare nulla. Questa è la sostanza del problema, per cui spero di avere la vostra approvazione.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* L'Ufficio tecnico erariale, con relazione in data 15 luglio 1960 ha fatto presente che, per quanto riguarda la Chiesa di Sant'Agostino, il vincolo di destinazione perpetua a monumento ai Caduti, esclude qualsiasi possibilità di sfruttamento edilizio.

SALERNI. Abbiamo sentito dire che la Chiesa di Sant'Agostino, che dovrebbe essere ceduta, ha un grande interesse artistico. Domando al senatore Conti — non per creare difficoltà, ma soltanto perchè può essere interessante — se la stessa Chiesa contiene delle opere d'arte, come ad esempio pale d'altare, balaustre di marmo, eccetera, sulle quali esista il vincolo della Sovrintendenza ai monumenti, e se il prezzo è stato valutato anche in funzione di questi elementi.

CONTI, *relatore.* La Soprintendenza ai monumenti ha dichiarato che il valore commerciale della Chiesa deve considerarsi nullo.

Quanto alle opere d'arte, ci sono soltanto delle nicchie: le statue sono scomparse. È la Chiesa che di per sè è un'opera d'arte; ma per il resto è vuota.

SALERNI. Questa è una precisazione che era necessaria e che giova alla tesi del relatore.

GIORGI. Io non sono competente nè sotto il profilo legale nè sotto quello tecnico. In ogni modo, posso testimoniare che la città di Piacenza attende con ansia che questo monumento venga veramente valorizzato nella misura che merita dato il suo valore artistico.

BERTOLI. Desidero avere alcuni chiarimenti onde eliminare qualche dubbio. Qui ci sono due immobili distinti: la Chiesa e la Caserma « Cantore ». Per quanto riguarda la Chiesa, la valutazione « a zero » del suo valore commerciale è assolutamente astratta, perchè nella stessa maniera potremmo valutare tutti i musei italiani. Mi pare che il criterio di passare un'opera d'arte a un ente che non è lo Stato, sia un criterio, in linea di principio, assolutamente inaccettabile. Non si può dire che il riadattamento e la manutenzione della Chiesa, non possano avvenire se l'immobile rimane di proprietà dello Stato. Non è detto che tutte le Chiese debbano essere di proprietà di enti ecclesiastici.

CONTI, *relatore*. Ma la manutenzione e il riadattamento dell'immobile comportano una notevole spesa!

BERTOLI. Se la potrebbe accollare lo Stato. Per quale ragione dovrebbero farlo i religiosi? Non mi pare quindi che ci sia motivo di passare quest'opera d'arte a privati. Anzi, in questo modo, stabiliremmo un principio assurdo che potrebbe avere applicazioni diverse; tanto più che quando si tratta di un monumento così importante è evidente che lo Stato può adibirlo a scopi diversi: potrebbe farne, per esempio, un museo e quindi potenziarlo anche dal punto di vista artistico, venendo incontro alle esigenze della città di Piacenza. Ma non mi sembra che la soluzione contenuta nel disegno di legge sia la maniera migliore per rendere efficiente, dal punto di vista turistico, questo monumento passandolo in proprietà dei religiosi.

La questione, invece, che riguarda la caserma « Cantore », è ancora più grave. Si tratta di un edificio posto al centro della città di Piacenza, che copre una superficie di circa 40.000 metri quadrati, il cui valore è stato stabilito in circa lire 7.500 il metro quadrato. Come è stata fatta questa valutazione, in base a quali criteri? Quanto costano i terreni circostanti? Mi pare difficile che al centro di una città operosa come Piacenza, nel posto migliore, ci siano dei terreni che costano soltanto 7.500 lire il metro quadrato. Si potrebbe dire che, in fondo, questo edificio si cede per un determinato scopo, che è e può essere utile alla collettività nazionale, perchè è necessario che sorga un seminario, che si formino dei sacerdoti. Questa formazione di sacerdoti è sempre stata fatta a carico delle autorità ecclesiastiche, ma non so se lo Stato sia mai intervenuto per regalare un edificio — perchè qui di regalo si tratta — alle autorità ecclesiastiche al fine sopra indicato.

Ma quello che è più grave è che questo vincolo di adibire la ex caserma « Cantore » a seminario sia limitato soltanto a venti anni. Dopo venti anni il Vescovado di Piacenza potrebbe anche venderlo, potrebbe trasformarlo in albergo; anzi potrebbe farlo anche subito, perchè potrebbe mettere due aule nell'edificio e poi impiantare un albergo per religiosi, un cinematografo parrocchiale, eccetera. Ora mi pare che una cosa di questo genere sia inaccettabile.

Per questa ragione noi siamo assolutamente contrari all'approvazione del disegno di legge.

PIRASTU. In pratica, volevo dire ciò che ha sostenuto il senatore Bertoli. Aggiungo soltanto una osservazione: abbiamo in precedenza approvato un disegno di legge di autorizzazione a vendere al comune di Novara un compendio patrimoniale per il prezzo di lire 950.000.000, cioè a 7.000 lire il metro quadrato. Con il provvedimento adesso al nostro esame intendiamo assegnare al Seminario vescovile di Piacenza immobili che coprono un'area di 40.000 metri quadrati, siti in posizione che lo stesso senatore piacentino Giorgi ha definito delle migliori, a 7.500 lire il metro quadrato, con

la prospettiva che dopo 20 anni vi vengano costruiti fabbricati di un valore cento volte superiore. Non mi sembra una soluzione accettabile.

Il vincolo c'è, è vero, ma è solo sulla Chiesa. A proposito della quale mi sembrano estremamente utili e importanti le osservazioni fatte dal senatore Bertoli. Infatti, se tale Chiesa ha un valore artistico, non si vede per quale motivo non potrebbe essere posta a carico della Sovrintendenza alle belle arti perchè ne faccia un museo o le dia una qualsiasi altra destinazione.

Eccezion fatta per la Chiesa, per il resto il vincolo è solo ventennale, ossia piuttosto limitato nel tempo. Quindi, tenuto conto di quanto abbiamo fatto nei confronti del comune di Novara, non ritengo si possa approvare il disegno di legge in esame, anche perchè cade opportuna, ancora una volta, la questione di carattere generale sollevata dal senatore Gigliotti, ossia che si tratta di un'altra operazione destinata ad impinguare il bilancio del Ministero della difesa.

C O N T I , *relatore*. Forse non è stata esattamente seguita l'impostazione che io ho dato alla questione. Il vincolo non riguarda soltanto la Chiesa; quello sulla Chiesa è perpetuo, ma sono previsti altri tre vincoli. Uno è quello della destinazione a verde di una parte dell'area, ed ha carattere di perpetuità; un altro, anch'esso perpetuo, implica il divieto di edificare; infine il terzo vincolo quello della destinazione, che ha durata soltanto ventennale. Perciò parlare di prezzo in relazione all'intera area come se si trattasse di un bene commerciale è errato.

D'altro canto è vero — e già avevo anticipato l'osservazione del senatore Bertoli — che una volta che sia avvenuta l'installazione del Seminario al fine di poter officiare nella Chiesa, tale installazione non avrà durata ventennale, bensì praticamente perpetua. Perciò, per quel che mi concerne, se si ritiene di aumentare a 50 o 60 anni il vincolo ventennale, non avrò nulla da obiettare.

P R E S I D E N T E . Mi permetto di aggiungere il mio parere personale, non come Presidente ma come membro della Commissione. Le Chiese, se non sono in possesso dell'autorità ecclesiastica, finiscono per andare in dissesto. Se n'è avuto un esempio classico al mio paese, Mondovì, dove c'è una Chiesa, detta della Missione, che fu espropriata e passò allo Stato. È una Chiesa che vanta dei dipinti superbi, opera dello stesso pittore che ha affrescato qui a Roma la Chiesa di S. Ignazio, e che scoprì il sistema per dipingere le volte finte. A S. Ignazio chi guardi verso l'alto ritiene di trovarsi sotto una volta, invece si tratta di un telone, di 25 metri per 17, disteso in piano e dipinto in modo da dare l'impressione della curvatura. Si ricorse a quello espediente perchè non si era potuta costruire una volta vera e propria.

La Chiesa della Missione fu espropriata nel 1867 dallo Stato italiano, ma dopo 50-60 anni il risultato fu che quegli straordinari dipinti andavano in deperimento. Lo Stato finì col passarla al Comune e il Comune, non disponendo del denaro per la manutenzione, la passò al Vescovado: da allora — sono oramai una cinquantina d'anni — la Chiesa è decorosamente mantenuta e non soffre più le ingiurie del tempo. Ho ricordato questo episodio per sottolineare come le Chiese debbano essere tenute esclusivamente dall'autorità religiosa, perchè assegnarle allo Stato, alle Provincie o ai Comuni significa destinarle alla decadenza.

G I G L I O T T I . Il comune di Roma possiede delle Chiese e le mantiene come si deve.

P R E S I D E N T E . È una eccezione. Perciò trovo abbastanza normale che si provveda a restituire all'autorità ecclesiastica una Chiesa del valore di quella di cui si tratta nel disegno di legge in esame.

V A L E N Z I . Vorrei suggerire, molto sommessamente, una soluzione. Attualmente una Commissione, della quale fanno parte anche dei parlamentari, sta effettuando una serie di visite per tentare un bilancio sulla situazione del nostro patrimonio artistico, culturale e archeologico e per for-

mulare delle proposte per la sua migliore salvaguardia. È una inchiesta che si è resa necessaria per vari motivi, ivi compreso quello dello scandalo di Napoli, ove un sacerdote ha venduto gran parte del patrimonio che si trovava in una Chiesa.

Pertanto, mi sembra prematura qualsiasi decisione in questo campo, prima che la Commissione abbia espresso il suo giudizio generale. Vi sono dei Comuni che amministrano bene i patrimoni artistici, culturali e archeologici, mentre altri non possono farlo; così dicasi degli Enti religiosi o statali. Quindi a mio avviso sarebbe il caso di lasciare in sospeso ogni decisione che riguardi tale patrimonio, in attesa del completamento della revisione generale attualmente in atto.

B O S S O. Indubbiamente vi sono dei grossi inconvenienti, ma non mi sembra opportuno attendere la definizione di una inchiesta che è ancora molto lontana dalla conclusione. Mi atterrei piuttosto alla osservazione fatta dall'onorevole Presidente. Senz'altro si tratta di una stima bassa, però va tenuto conto che la valutazione è stata fatta dall'Ufficio tecnico erariale e sono dell'avviso che ad essa ci si debba attenere.

B E R T O L I. Abbiamo dei precedenti nei quali le aree sono state adibite alla costruzione di ville, alberghi, e così via.

B O S S O. La scrupolosa perizia eseguita dal comune di Piacenza dovrebbe far superare ogni perplessità. Per tali motivi noi voteremo a favore.

G I G L I O T T I. Desidero sapere dal Governo in base a quali criteri di valutazione i terreni ceduti al comune di Novara sono stati stimati e venduti per oltre 950 milioni, mentre questa area, sita nel punto più bello della città di Piacenza, è stata stimata ad un prezzo così inferiore.

P R E S I D E N T E. Comunico che, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, i senatori Bertoli, Valenzi, Gigliotti, Pirastu, Pellegrino, Stefanelli e Mammucari hanno chiesto che il disegno di legge: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata, al Seminario vescovile di Piacenza, gli immobili di proprietà dello Stato siti in detto capoluogo e denominati " Caserma generale Cantore " e " Chiesa di S. Agostino " » sia discusso e votato dall'Assemblea. Il disegno di legge è pertanto rimesso alla decisione dell'Assemblea.

L'esame del disegno di legge proseguirà in sede referente.

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Provvidenze per gli invalidi per servizio e per i loro congiunti » (904) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze per gli invalidi per servizio e per i loro congiunti », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

M A G L I A N O, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame mira ad estendere ai mutilati per servizio ed ai loro congiunti alcune provvidenze già in vigore per la categoria degli invalidi di guerra. Si tratta, quindi, di operare un adeguamento circa il trattamento riservato alle due categorie.

Il disegno di legge è già stato approvato dalla Camera dei deputati e ritengo non debba suscitare obiezioni data la sua natura.

Desidero richiamare la vostra attenzione soltanto sugli articoli 5, 8 e 16, in merito ai quali ritengo opportuno presentare alcuni emendamenti.

L'articolo 5 prevede l'aumento, allo stesso importo previsto dalla legge n. 1240 del 1961 per gli invalidi di guerra, dell'assegno di cura per gli invalidi affetti da infermità di natura tubercolare ed ascritti alla seconda categoria di pensione. Propongo quindi che l'assegno di cura già previsto in questo articolo per la seconda categoria aumentato di lire 12.000 annue, rispetto all'importo pre-

cedente, sia esteso anche alla terza, quarta e quinta categoria; mentre per le categorie sesta, settima ed ottava propongo che l'assegno sia aumentato di lire 8.000 annue.

L'articolo 8 prevede la soppressione degli assegni temporanei, stabiliti da varie norme precedenti in favore degli invalidi per servizio, e la loro sostituzione con l'assegno complementare, già percepito dagli invalidi di guerra, la cui misura è leggermente superiore alla somma degli assegni temporanei soppressi. Propongo che questo assegno complementare, previsto dal disegno di legge nella misura fissa di lire 180.000 annue, venga graduato secondo la categoria dell'invalidità e portato agli stessi importi delle pensioni di guerra.

Propongo, inoltre, che la decorrenza dell'assegno di cura e dell'assegno complementare sia fissata al 1° maggio 1965, mentre per gli invalidi di guerra detti miglioramenti hanno avuto decorrenza dal 1° luglio 1964. Il necessario sacrificio di dieci mesi di arretrati è reso inevitabile dalle attuali difficoltà del bilancio dello Stato.

Allorchè la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge relativo agli invalidi per causa di servizio, quasi contemporaneamente è stato approvato un provvedimento che concede nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra. Poichè l'*iter* dei due disegni di legge è stato quasi parallelo, non si è potuto tenere conto di queste nuove concessioni nel provvedimento che è oggi al nostro esame. È questo il motivo che mi ha indotto a presentare gli emendamenti che ho illustrato, onde evitare il verificarsi di una disparità di trattamento tra le due categorie egualmente meritevoli.

B E R T O L I . La legge per gli invalidi di guerra entra in vigore dal 1° maggio 1965?

M A G L I A N O , *relatore*. No, dal 1° luglio 1964.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Gli invalidi per servizio godono di provvidenze che non hanno gli invalidi di guerra. Non si può stabilire un parallelismo assoluto! Il disegno di legge vuole soltanto operare un avvicinamento tra le due categorie.

Gli emendamenti sono frutto di mesi e mesi di trattative con le categorie; siamo arrivati ad un accordo di questo tipo, che non depaupera la categoria degli invalidi per servizio, perchè questa non ha diritto in senso stretto a tutti i benefici concessi alla categoria degli invalidi di guerra, in quanto la configurazione della pensione è completamente diversa da quella di cui godono questi ultimi. Tenuto conto, in linea generale, dell'adeguamento avvenuto in quel particolare settore delle pensioni di guerra, si è cercato di operare su un piano di equità e si è giunti a questa conclusione.

Ora, se si intende applicare integralmente il beneficio concesso alla categoria degli invalidi di guerra, ritengo che questo non sia possibile perchè, evidentemente, non si tiene conto dei particolari benefici di cui godono gli invalidi per servizio.

Il parallelismo — ripeto — tra le due categorie non sussiste e la stessa categoria degli invalidi per servizio è a conoscenza di questo fatto, tanto che ha accettato questa impostazione: ha soltanto chiesto, infatti, un adeguamento migliore in considerazione dei vantaggi concessi in materia di pensioni di guerra.

Vi invito, pertanto, a considerare questo particolare che è stato alla base di tutte le trattative che hanno avuto luogo tra il sindacato degli invalidi per servizio e il Governo.

M A G L I A N O , *relatore*. Voler fare di più ci porterebbe in alto mare, in quanto il Governo ha faticato molto per poter trovare la copertura.

Non dimentichiamo che gli interessati auspicano l'approvazione del presente disegno di legge quale risulta con gli emendamenti che ho presentato. Inoltre, tra pochi giorni ci sarà un congresso della categoria e si auspica di poter comunicare in questa occasione quanto il Parlamento e il Governo hanno fatto a loro beneficio. Se dovessimo

ancora rinviare l'approvazione del provvedimento, recheremmo loro forse un danno!

P R E S I D E N T E . Ho ricevuto centinaia di telegrammi con i quali si sollecita l'approvazione del presente disegno di legge. I miglioramenti sono stati concordati e non possiamo dare loro effetto retroattivo, in quanto andremmo a cadere in questo caso in un vero ginepraio. Lo stesso Governo ha dovuto trattare per mesi e mesi insieme all'organizzazione sindacale di questi invalidi per servizio per concordare le norme ora sottoposte al nostro esame.

P E L L E G R I N O . Il Governo ha dovuto trattare per mesi e mesi e noi dovremmo approvare in pochi minuti senza poter fare una discussione seria e serena?

Desidero anzitutto chiedere al rappresentante del Governo alcune spiegazioni.

L'articolo 4 stabilisce che « l'assegno di incollocamento e l'assegno di previdenza non sono cumulabili tra loro, nè con il trattamento di incollocabilità previsto dall'articolo 1, nè con l'indennità integrativa speciale e con le quote di aggiunta di famiglia previste dagli articoli 2 e 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ».

In realtà, ad eccezione degli invalidi di prima categoria e dei grandi invalidi per servizio, tutti gli altri non godono di queste prestazioni: vi è uno stipendio fisso, un assegno integratore, gli assegni familiari che ammontano nientemeno che a 50 lire per ogni figlio a carico (in Italia i figli degli invalidi sono diversi da tutti gli altri figli!), oltretutto questi assegni di previdenza non sono cumulabili con le due parti variabili, per cui si verifica questo assurdo che chi ha più figli non percepisce questi assegni!

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Lei sta sollevando una questione per cui dovremmo riprendere tutta la discussione dall'inizio!

Qui non si fa altro che richiamare l'assetto giuridico di questo trattamento settoriale di pensione, che è modellato in modo diverso da quello di tutte le altre pensioni. Quindi non innova il fatto della non cumulabilità, ma è solo un richiamo alla impostazione iniziale del trattamento di questa categoria Tutto questo ha costituito oggetto di ampia discussione con la categoria medesima e le assicuro che la sua preoccupazione, cioè che il complesso delle nuove provvidenze vada a beneficio esclusivo dei grandi invalidi, non è fondata. La modifica che è stata introdotta ed accentuata con questi ultimi emendamenti, infatti, è stata fatta proprio per venire incontro in misura adeguata anche alle altre categorie di mutilati per servizio che non rientravano nell'ambito della prima categoria.

Se iniziamo una discussione sulle cifre andremo avanti per parecchio tempo. Ho qui tutti gli specchi dei quali potrei dare notizia, però non ne verremo più fuori!

M A G L I A N O , *relatore.* In questo caso dovremmo rinviare!

P E L L E G R I N O . Il disegno di legge deve ancora tornare per l'approvazione alla Camera dei deputati. Ho ricevuto delle delegazioni di questi invalidi i quali lamentano che in realtà non ricevono alcun beneficio perchè queste 12.000 lire scompaiono!

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Faccio appello alla Presidenza: è stato già presentato un complesso di emendamenti in precedenza e se il senatore Pellegrino vuole presentarne degli altri dobbiamo rinviare!

B E R T O L I . Il disegno di legge al nostro esame presenta molti difetti, oltre quelli accennati dal collega Pellegrino. Tuttavia, riteniamo che data l'urgenza, e in considerazione anche della esistenza di alcune carenze, sia opportuno procedere alla sua approvazione.

Dichiaro, quindi, che noi diamo il nostro voto favorevole all'approvazione del presente disegno di legge, ma ci riserviamo di presentare un nuovo disegno di legge per ovviare a tutti gli inconvenienti che sono stati lamentati.

P E L L E G R I N O . Cerchiamo almeno di portare la decorrenza al 1° gennaio 1965!

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Non è possibile!

C U Z A R I . Mi dispiace di dover portare una nota discordante nella discussione, per una questione di principio. Vedo con dispiacere questa equiparazione degli invalidi per servizio e quelli di guerra, non nella sostanza, perchè così come le pensioni di guerra sono veramente risibili per molte categorie, altrettanto lo sono per queste. Vorrei tuttavia che vi fosse una certa differenziazione.

Comprendo che siamo adesso in un clima particolare, ma che gli invalidi di guerra vengano ormai posposti a tutte le categorie mi sembra veramente eccessivo!

Comunque, se a questo può sopperire l'approvazione dell'articolo 5 così come è formulato, sarei favorevole all'approvazione di questa norma, in modo che almeno questa ultima differenziazione possa costituire un modestissimo riconoscimento per la categoria degli invalidi di guerra, che ne meriterebbe veramente uno maggiore.

S T E F A N E L L I . Per le ragioni espresse dal collega Bertoli, dichiaro che darò il mio voto favorevole all'approvazione del presente disegno di legge. Tuttavia, non posso non esprimere delle riserve in merito all'articolo 5 il quale mantiene in atto una discriminazione che a mio avviso non ha ragione di esistere. Per una malattia tubercolare o di sospetta natura tubercolare le spese da sostenere sono le stesse sia che si tratti di invalidi della prima che dell'ultima categoria! Certe differenziazioni non si possono più mantenere, perchè sono contro la logica, contro ogni diritto, contro l'umanità stessa! Dichiaro, quindi, che darò voto favorevole, ma con questa riserva.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, con età inferiore a 60 anni compiuti, che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in quanto per la natura ed il grado della loro invalidità possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, e che risultino effettivamente incollocati, vengono ascritti alla prima categoria senza assegni di superinvalidità e fruiscono del trattamento totale corrispondente.

Al raggiungimento del 60° anno ai mutilati ed invalidi per servizio, che abbiano beneficiato del trattamento di prima categoria per incollocabilità, viene corrisposto, oltre all'assegno di previdenza, di cui al successivo articolo 3, un assegno corrispondente alla pensione minima dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di cui all'articolo 10 lettera *a*) della legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive modificazioni.

Il trattamento di incollocabilità previsto dai precedenti commi è concesso, sospeso o revocato secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

(*È approvato*).

Art. 2.

Ai mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, quando siano incollocati, è concesso un assegno di incollocamento di pari importo a quello spettante agli invalidi di guerra.

L'assegno è concesso, sospeso o revocato secondo le modalità stabilite dalla legisla-

zione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

(*È approvato*).

Art. 3.

Ai mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso un assegno di previdenza, non riversibile nè sequestrabile, di pari importo a quello spettante agli invalidi di guerra, quando abbiano compiuto l'età prevista per questi ultimi per la concessione dell'assegno stesso o siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

L'assegno è concesso, sospeso o revocato secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

Nel computo dei redditi propri dell'interessato, ai fini della concessione dell'assegno di previdenza, è escluso l'ammontare della pensione o dell'assegno privilegiato ordinario e degli assegni accessori.

(*È approvato*).

Art. 4.

L'assegno di incollocamento e l'assegno di previdenza non sono cumulabili tra loro, nè con il trattamento di incollocabilità previsto dall'articolo 1, nè con l'indennità integrativa speciale e con le quote di aggiunta di famiglia previste dagli articoli 2 e 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.

(*È approvato*).

Art. 5.

L'articolo 5 della legge 4 maggio 1951, n. 306, è così modificato:

« A favore dei titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura, non riversibile, nella misura di annue lire 96.000, se si tratta di infermità ascrivibile alla voce n. 8 della seconda categoria, di annue lire 84.000 se si tratta di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla terza alla quinta e di annue lire 40.000 se si tratta di infermità ascrivibile alle categorie dalla sesta all'ottava della tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 ».

A questo articolo il relatore ha presentato un emendamento, concordato con il Governo, tendente ad aggiungere all'articolo 5 il seguente comma:

« Dal 1° maggio 1965 l'assegno di cura di cui al comma precedente è elevato a lire 96.000 annue anche per le infermità ascrivibili alla terza, quarta e quinta categoria, mentre viene elevato a lire 48.000 annue per le infermità della sesta, settima ed ottava categoria ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con l'emendamento testo approvato.

(*È approvato*).

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 3 aprile 1958, n. 474, è sostituito dal seguente:

« Il titolare di pensione o assegno privilegiato ordinario di prima categoria ha diritto di conseguire su domanda, a titolo di integrazione, un assegno annuo di lire 18.000 per la moglie che non abbia alcun reddito proprio e di lire 36.000 per ciascuno dei figli minorenni e inoltre nubili se femmine. Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni che siano o divengano inabili a qualsiasi lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, finchè duri tale inabilità ».

L'assegno integrativo per la moglie e per i figli a carico, di cui al precedente comma,

non è cumulabile con le quote di aggiunta di famiglia previste a favore dello stesso personale dalla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.

(*È approvato*).

Art. 7.

L'assegno suppletivo, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 810, e successive modificazioni, è soppresso.

(*È approvato*).

Art. 8.

Per gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è istituito l'assegno complementare, non riversibile, nella misura fissa di lire 180 mila annue.

L'assegno complementare è soggetto alla ritenuta stabilita dal primo comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, modificato dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 993, nei casi previsti da detto primo comma.

L'assegno complementare viene altresì considerato come parte integrante della pensione od assegno ai fini dei limiti previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

L'assegno integrativo temporaneo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74 e successive modificazioni è soppresso.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento, concordato con il Governo, tendente ad aggiungere dopo il primo comma dell'articolo, il seguente comma:

« Con effetto dal 1° maggio 1965 l'assegno complementare di cui al precedente comma è elevato nelle seguenti misure:

1ª categoria con superinvalidità tabella *E* lettera *A*:

da lire 180.000 a lire 660.000 annue;

1ª categoria con superinvalidità tabella *E* lettera *A-bis*:

da lire 180.000 a lire 612.000 annue;

1ª categoria con superinvalidità tabella *E* lettera *B*:

da lire 180.000 a lire 540.000 annue;

1ª categoria con superinvalidità tabella *E* lettera *C*:

da lire 180.000 a lire 516.000 annue;

1ª categoria con superinvalidità tabella *E* lettera *D*:

da lire 180.000 a lire 492.000 annue;

1ª categoria con superinvalidità tabella *E* lettera *E*:

da lire 180.000 a lire 468.000 annue;

1ª categoria con superinvalidità tabella *E* lettera *F*:

da lire 180.000 a lire 408.000 annue;

1ª categoria con superinvalidità tabella *E* lettera *G*:

da lire 180.000 a lire 384.000 annue;

1ª categoria senza superinvalidità:

da lire 180.000 a lire 324.000 annue ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 9.

Alle vedove ed ai figli dei titolari di trattamento privilegiato ordinario di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è concesso, per la durata di un anno dal decesso del dante causa, un trattamento corrispondente alla pensione di prima categoria, compreso l'assegno complementare nella misura di lire 180 mila annue, istituito con il precedente articolo 8, purchè la domanda di pensione sia presentata entro un anno dalla data di morte del militare o del civile.

Qualora il decesso del dante causa sia avvenuto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, l'assegno complementare di cui al precedente comma viene ridotto di un quinto.

Dopo il predetto termine di un anno comincia a decorrere il trattamento di pensione previsto dalle disposizioni in vigore. Resta salvo il diritto alla riversibilità ordinaria del trattamento privilegiato di quiescenza, concesso o spettante al dante causa.

La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato le invalidità, sono parificati, ai fini previsti dal primo comma dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, alla vedova ed agli orfani di caduto per servizio.

(*È approvato*).

Art. 10.

Nel caso di aggravamento delle infermità per le quali sia già stato concesso il trattamento privilegiato ordinario il titolare può far valere i suoi maggiori diritti chiedendone la revisione senza limite di tempo. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte.

È abrogato l'articolo 12 della legge 4 maggio 1951, n. 306.

(*È approvato*).

Art. 11.

L'indennità per la retribuzione dell'accompagnatore, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74 e alle successive sue modificazioni, è concessa all'invalido, quando il medesimo sia ricoverato in istituti a fini rieducativi od assistenziali, nella misura di un quinto.

Agli effetti di quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 3 sopracitato e dal comma precedente, l'Opera nazionale invalidi di guerra, nell'esercizio dell'attività prevista dalla legge 5 maggio 1961, n. 423, darà comunicazione dei suddetti ricoveri all'Ufficio provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione.

(*È approvato*).

Art. 12.

Le disposizioni previste dal decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157, e successive modificazioni sono estese ai mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare e civile, assistiti dall'Opera nazionale invalidi di guerra a norma della legge 5 maggio 1961,n. 423, infermi di mente per causa di servizio, anche per quanto riguarda la ritenuta di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1175.

(*È approvato*).

Art. 13.

Sono considerati orfani di caduto per servizio, ai fini dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, i figli di coloro che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermità per causa di servizio ordinario militare o civile alle dirette dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali e istituzionali, purchè detti figli siano stati concepiti prima del fatto che ha prodotto la inabilità del genitore e siano riconosciuti da esso.

(*È approvato*).

Art. 14.

In favore dei titolari di pensioni od assegni liquidati con decreto emanato antecedentemente al 1° luglio 1951, è riaperto, dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di due anni, il termine — stabilito dal primo comma dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1951, n. 306 — per ottenere la concessione dei benefici previsti dagli articoli 1, 5 e 6 della legge stessa.

Se la domanda è presentata entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti

dal precedente comma sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese in cui è pubblicata la presente legge. Se la domanda è presentata successivamente, ma prima della scadenza del termine di decadenza di cui al primo comma, i benefici stessi sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Le Amministrazioni centrali, all'atto del ricevimento della domanda, disporranno, se necessario, appositi accertamenti sanitari e, in seguito alle risultanze di tali accertamenti, provvederanno in merito alle domande stesse con decreto concessivo o negativo, adottato e comunicato con le forme e le modalità vigenti in materia di pensioni ordinarie.

(*È approvato*).

Art. 15.

I benefici accordati con la presente legge sono concessi d'ufficio qualora non sia prevista la presentazione di apposita domanda.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1964.

(*È approvato*).

Art. 16.

Alla copertura dell'onere di lire 200.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento, concordato con il Governo, sostitutivo dell'intero articolo 16:

« All'onere di lire 200 milioni relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo medesimo.

All'onere di lire 780 milioni relativo all'anno 1965 si provvede, per lire 400 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo e per lire 380 milioni con parte delle maggiori entrate derivanti dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, quale risulta con gli emendamenti approvati.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,15.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari